



REGOLAMENTO DI DISCIPLINA

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, solidarietà, legalità nonché al rispetto della dignità delle persone.

ART. 1 - Principi e finalità.

- Il presente regolamento con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art.2 e 3 del D.P.R. Del 24 Giugno 1998 n.249 e successive modifiche, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti a irrogarle e declina il relativo procedimento.
- **I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative** e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti tra tutti gli appartenenti della comunità scolastica.
- **La responsabilità disciplinare è personale.** Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari se non in ragione di una condotta intenzionale o colposa. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato invitato a esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.
- **Le sanzioni sono temporanee, proporzionate alla gravità dell'infrazione** e ispirate al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dell'alunno e delle conseguenze che dall'infrazione derivano. All'autore dell'infrazione è offerta la possibilità di convertire la sanzione disciplinare in attività socialmente utili per l'istituto.
- **Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni sino a 15 giorni sono adottati dal Consiglio di classe; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i 15 giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.**
- Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione d'esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente regolamento, alla contestazione degli addebiti provvede il dirigente scolastico.

ART. 2 - Doveri degli alunni.

- Gli alunni sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
- Gli alunni sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente, dei docenti, di tutto il personale scolastico e dei compagni un comportamento corretto anche sul piano formale, improntato allo stesso rispetto che chiedono per sé stessi. Sono parimenti vietate tutte le condotte non conformi agli obblighi di condotta previsti dal presente regolamento commesse in danno della famiglia, anche di fatto, del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni.
- Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli alunni sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di responsabilità, legalità, solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone.
- Gli alunni devono osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza dettate dai regolamenti d'istituto.
- Gli alunni devono utilizzare correttamente le strutture, i macchinari e i sussidi didattici senza arrecare danno al patrimonio della scuola.
- **Durante l'orario scolastico gli alunni non utilizzano, se non autorizzati dai docenti o dal dirigente, dispositivi di telefonia mobile, informatici o telematici di qualsiasi natura.** Nessuna registrazione audio, video o fotografica è ammessa durante l'orario scolastico se non preventivamente autorizzata con specifico riferimento a particolari eventi significativi per la vita della comunità scolastica. Il divieto di cui al presente comma si estende a tutto il tempo scuola, compresa la ricreazione e le uscite didattiche, fatta salva la preventiva autorizzazione dei docenti o del dirigente.
- Gli alunni hanno l'obbligo di osservare una condotta rispettosa dell'integrità psichica e della dignità morale di tutti i soggetti indicati al comma 2 del presente articolo anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nella vita extrascolastica, in tutte le relazioni intrattenute in qualsiasi tempo, con strumenti informatici o telematici nella rete o nei social network di qualsiasi natura.
- Ogni disposizione del regolamento prevista a tutela del dirigente, dei docenti, del personale tutto della scuola e dei compagni deve essere applicata tenendo conto di quanto previsto dal comma 2 del presente articolo.

ART. 3 - Codice disciplinare

Si configurano come **infrazioni lievi** le condotte che per modalità, intensità della colpevolezza o entità delle conseguenze contrastano in modo non grave con i doveri declinati all'art.2 e **che richiedono un celere e informale intervento correttivo da parte del docente** quali:

- a) presentarsi alle lezioni in ritardo;

- b) presentarsi alle lezioni privi del materiale didattico;
- c) disturbare ripetutamente lo svolgimento delle lezioni;
- d) tenere comportamenti scorretti al cambio dell'ora.

Sono **infrazioni gravi:**

- utilizzare il cellulare o altro dispositivo idoneo a registrare e diffondere suoni e/o immagini durante l'orario scolastico;
- mancare di rispetto ai soggetti indicati nell'art.2, comma 2 del presente regolamento;
- c) imbrattare le pareti dei locali in qualsiasi modo;
- d) rovinare le suppellettili, gli arredi, le attrezzature o il materiale di proprietà della scuola per dolo, negligenza, disattenzione;
- e) reiterare una delle condotte previste dal comma 1. La reiterazione si intende a partire dopo la terza infrazione sanzionata;
- f) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2 comma 2 del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico;
- g) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, di commenti denigratori, calunniosi, offensivi aventi ad oggetto le persone indicate all'art.2, comma 2, del presente regolamento.

Sono **infrazioni gravissime:**

- a) utilizzo di linguaggio violento, volgare o comunque offensivo nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento, in presenza o nell'ambito di relazioni intrattenute attraverso strumenti informatici o telematici, anche fuori dai locali e delle pertinenze della scuola e nel tempo extrascolastico quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- b) pubblicazione, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, all'interno di social network di qualsiasi natura, di commenti denigratori, calunniosi, crudeli o offensivi aventi a oggetto tutti gli appartenenti della comunità scolastica quando il comportamento è diretto a colpire persone diversamente abili o comunque vulnerabili o quando la condotta è volta a perseguire finalità discriminatorie o razziste;
- c) la reiterazione delle condotte descritte al comma 2 del presente articolo. La reiterazione si intende integrata dopo la terza infrazione contestata e sanzionata;
- d) l'invio ai soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento, di messaggi a contenuto sessuale mediante strumenti informatici o telematici o dispositivi a telefonia mobile in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo;
- e) minaccia di violenze fisiche o molestia compiuta in presenza o mediante l'utilizzo di strumenti informatici o telematici nei confronti dei soggetti indicati nell'art 2, comma 2, del presente regolamento;
- f) sottrarre beni o materiali in danno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di terzi durante l'orario

- scolastico;
- g) compiere atti di vandalismo su cose;
 - h) compiere atti di violenza, in qualsiasi tempo e in qualsiasi luogo, nei confronti dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento nonché nei confronti di qualunque terzo durante l'orario scolastico;
 - i) inosservanza delle disposizioni interne relative alla salvaguardia della propria e dell'altrui sicurezza;
 - j) compiere atti che mettono in pericolo l'incolumità delle persone;
 - k) raccogliere e diffondere testi, immagini, filmati, registrazioni vocali, senza rispettare i diritti e le libertà fondamentali delle persone fatte oggetto di ripresa/registrazione in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2, del presente regolamento;
 - m) aggressioni, molestie, ricatti, ingiurie, diffamazioni, furti di identità, alterazione, acquisizione illecita, trattamento illecito di dati personali realizzati in via telematica in danno di uno dei soggetti indicati nell'art.2, comma 2 del presente regolamento.

ART. 4 -Violazioni e sanzioni

- Le infrazioni previste nell'art.3, comma 1, sono sanzionate, nell'immediatezza del fatto, dal docente che le rileva con il rimprovero verbale.
- Del provvedimento viene riportata sintetica evidenza nel Registro di classe e vengono informate le famiglie tramite comunicazione sul diario. Tale comunicazione deve essere controfirmata da un genitore.
- Le infrazioni **gravi** di cui alle lettere a), b) dell'art.3, comma 2, sono sanzionate con ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico, comunicata alla famiglia che controfirma per presa visione.
- Le violazioni di cui alle lettere c) d) e), f), g) dell'art.3, comma 2, sono sanzionate con la sospensione dalle lezioni fino a un massimo di quindici giorni, tenuto conto di quanto previsto dagli art.1, comma 5 e 6 del presente regolamento. Le infrazioni **gravissime** di cui all'art.3, comma 3, sono sanzionate con la sospensione di un minimo di giorni 15 fino al termine delle lezioni tenuto conto di quanto previsto dagli art.1, comma 5 e 6 del presente regolamento. Nei casi di maggior gravità, in relazione all'intensità della colpevolezza, della durata della condotta e delle sue conseguenze dannose o della rilevanza penale della condotta medesima e , in ogni caso, quando ricorrono le condizioni di cui all'art.4, commi 9 e 9 bis del D.P.R. n.249 del 1998, è disposta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione all'esame di Stato. I provvedimenti sanzionatori sono assunti, a maggioranza dal Consiglio di Istituto. L'adunanza è valida con la presenza di metà più uno degli aventi diritto. Non è consentita l'astensione. Il membro dell'organo collegiale legato da vincoli di parentela con l'alunno in oggetto del procedimento non partecipa alla seduta. Parimenti non partecipa alla deliberazione il docente che sia stato vittima della condotta dell'incolpato e per il quale si procede disciplinarmente. In caso di parità prevale il voto del presidente.

ART. 5 – Procedimento di irrogazione delle sanzioni

- Per le infrazioni di lieve gravità previste dall'art.3, comma 1, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente secondo quanto previsto dall'art.4, comma 1, del presente regolamento.
- Per le infrazioni gravi di cui all'art.3, comma 2, lettere a),b) punibili con ammonimento scritto del dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica, impongono immediatezza e tempestività della reazione. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal dirigente con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dell'alunno.
- Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate nei commi 1 e 2 del presente regolamento, il dirigente scolastico provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art.7 della legge 7 agosto 1990, n 241 e convoca l'alunno per il contraddittorio a sua difesa entro cinque giorni dalla contestazione e la sua famiglia. Il dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
- La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata all'alunno e ai suoi genitori mediante raccomandata a mano, posta elettronica, fax, fonogramma. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dall'alunno.
- Qualora nell'evento rilevante disciplinarmente siano coinvolti altri alunni offesi dalla condotta dell'incolpato, costoro e i loro genitori sono avvisati dell'apertura del procedimento in qualità di controinteressati con le stesse modalità indicate nel comma precedente.
- L'alunno incolpato, assistito dai genitori, alla presenza del dirigente scolastico e del coordinatore di classe, ha diritto di esporre le proprie giustificazioni e può avvalersi di prove documentali o testimonianze. Le prove a discarico sono assunte direttamente nel corso dell'audizione a discrezione del dirigente scolastico. Qualora ne facciano richiesta, gli alunni controinteressati e le loro famiglie possono presenziare all'audizione. Dell'audizione viene redatto apposito verbale a cura di un funzionario delegato dal dirigente scolastico.
- A seguito dell'audizione il dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato all'incolpato e agli eventuali controinteressati. In tutti gli altri casi, il dirigente emette gli atti, secondo la rispettiva competenza, al Consiglio di classe o al Consiglio di Istituto ai fini della deliberazione del provvedimento finale.
- Il procedimento disciplinare deve concludersi entro il termine di giorni trenta.

ART. 6 – Assunzione di provvedimento disciplinare a cura dell'Organo Collegiale

- L'Organo Collegiale è convocato dal dirigente scolastico entro sei giorni dall'audizione dell'incolpato.
- Delle operazioni compiute dall'Organo Collegiale è redatto sintetico verbale. Si applicano le disposizioni in materia di astensione obbligatoria prevista dall'art.4, comma 3, del presente regolamento.
- Il provvedimento che delibera la sanzione, immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Nelle ipotesi di sospensione fino al termine delle lezioni e di esclusione dallo scrutinio finale o dall'esame finale, la motivazione deve esplicitare le ragioni per le quali non sono esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, la sua durata, la sua decorrenza, nonché l'organo e i termini per proporre l'impugnazione. L'irrogazione della sanzione disciplinare non esclude l'obbligo di risarcire i danni arrecati alle vittime della condotta ai sensi delle leggi vigenti.

ART. 7 – Nei periodi di allontanamento non superiori a quindici giorni la scuola mantiene con l'alunno e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.

ART. 8 – Nei periodi di allontanamento superiori a 15 giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.

ART. 9 – In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto perché possa rispondere in ordine alla sua esecuzione. Parimenti, in caso di iscrizione in corso d'anno di un allievo proveniente da altro istituto, il dirigente scolastico darà esecuzione alla sanzione pendente e non ancora scontata nei termini stabiliti dall'istituto di provenienza.

ART. 10 – Impugnazioni

- Avverso i provvedimenti assunti dai docenti è ammesso reclamo al dirigente scolastico. Il dirigente scolastico, verificati i fatti e sentiti i docenti coinvolti, decide sul reclamo con provvedimento succintamente motivato.
- Avverso i provvedimenti assunti dal dirigente scolastico, è ammesso reclamo all'Organo di Garanzia interno alla scuola.
- Avverso i provvedimenti assunti dal Consiglio di classe o dal Consiglio di Istituto, è ammesso ricorso entro quindici giorni decorrenti dalla comunicazione, all'Organo di garanzia interno alla scuola.
- L'Organo di Garanzia si pronuncia entro dieci giorni dal ricevimento del ricorso.

Approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del 28/03/2019

